



Parco Regionale del Monte Netto

**Consorzio di gestione tra i Comuni di
Capriano del Colle, Poncarale e Flero**
via Mazzini 8 – Palazzo Bocca – 25020 Capriano del
Colle (BS)
tel. 030/9747319

Università degli Studi di Brescia

**DICATA – Dipartimento di Ingegneria
Civile, Architettura, Territorio e Ambiente**
via Branze, 43 25123 Brescia



PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Coordinatore scientifico

Prof. Maurizio Tira

Gruppo di lavoro

aspetti urbanistici e territoriali

Prof. Michela Tiboni
Arch. Michele Pezzagno
Ing. Claudia Confortini
Ing. Ersilia Chiaf
Ing. Silvia Docchio
Ing. Anna Richiedei

aspetti sanitario-ambientali

Prof. Carlo Collivignarelli
Ing. Mentore Vaccari
Ing. Fausta Prandini

aspetti geologici

Prof. Alberto Clerici
Dott.ssa Fiorella Barzagli

aspetti agronomici

Dott. Agr. Gianpietro Bara
Pian. Alessandra Duina

Brescia, settembre 2010



INDICE

TITOLO I	
NORME GENERALI	3
Art. 1 – Delimitazione del Parco	3
Art. 2 - Finalità del Parco	3
Art. 3 - Gestione del Parco	3
Art. 4 - Strumenti di pianificazione	3
Art. 5 - Ambito, contenuti ed effetti del PTC	4
Art. 6 - Elaborati del PTC	4
Art. 7 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	5
Art. 8 - Indirizzi per le aree esterne	5
Art. 9 - Strumenti di attuazione del Piano	6
Art. 11 – I Piani di Settore	6
Art. 12 - Regolamenti d'uso	7
Art. 13 - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati	7
Art. 14 - Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'Ente Gestore	7
Art. 15 - Piani di Recupero	8
TITOLO II	
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO	10
Art. 18 – Ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale	10
Art.19 Ambito delle opere pubbliche comunali	10
Art. 20 –Ambito delle infrastrutture sovracomunali di progetto	10
Art. 21 Il sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascine di carattere storico	11
Art. 22-Zona agricola ordinaria	11
Art. 23 - Zona della coltura specializzata a vigneto	12
Art. 24 – Zona della vite familiare	13
Art. 25 – Zona di recupero ambientale	14
Art. 26 - Zona di salvaguardia del Monte Netto	15
Art.27 – Zona fluviale e perfluviale	15
Art. 28 – Zona del bosco	16
TITOLO III	
NORME PARTICOLARI DI TUTELA	18
Art. 29 – Norme particolari per le zone agricole	18
Art.30 – Interventi di bonifica agricola	18
Art. 31 – Norme di tutela del sistema di identità territoriale e degli elementi connotativi del paesaggio	19
Art. 32 – Norme per il potenziamento della naturalità e per il consolidamento idrogeologico	20
Art. 33 – Norme per la tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio	20
Art. 34 – Prevenzione incendi	20
Art. 35 – Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico	21
Art. 36 – Attività ricreative, sociali, culturali e sportive: Punti Parco	21
Art. 37 – Sistema della viabilità interna al Parco	21
Art. 38 – Gestione Rifiuti	22
Art. 39 – Impianti tecnologici e servizi a rete	22
Art. 40 – Recupero dei sottotetti	23
Art. 41 – Parcheggi pertinenziali	23
Art. 42 – Pannelli solari e/o fotovoltaici	24
Art. 43 – Piscine	24
Art. 44 – Recinzioni	24
Art. 45 Tutela e sviluppo del verde	25

Art. 46 - Caratteristiche degli edifici nel Parco	26
TITOLO IV	
NORME FINALI	27
Art. 47 - Acquisizione di aree	27
Art. 48 – Vigilanza e repressione	27
Art. 49 - Poteri di deroga	27
Art. 50 - Altre norme	28

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Delimitazione del Parco

1. Il Parco Regionale del Monte Netto, istituito ai sensi dell'articolo 16-bis della L.R. 86/1983 con L.R. 8 giugno 2007, n. 11 (Istituzione del Parco Regionale del Monte Netto) è classificato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della L.R. 86/1983, come “Parco agricolo”.
2. I confini del Parco Regionale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche», allegata alla legge istitutiva del Parco.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 86/1983, i confini del Parco sono segnalati, a cura dell'Ente Gestore (di cui all'articolo 201), da apposita segnaletica avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 17173 «L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche. Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali (P.R.S. 9.6.3-Obiettivo 9.6.3.1)».

Art. 2 - Finalità del Parco

1. Il Parco Regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità:
 - a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;
 - b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche;
 - c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;
 - d) la promozione dell'attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio;
 - e) la promozione dell'attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale e paesistico;
 - f) l'incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.

Art. 3 - Gestione del Parco

1. La gestione del Parco è affidata ad un consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale, tutti siti in Provincia di Brescia.
2. Lo statuto del consorzio:
 - a) individua gli organi e le relative competenze, i criteri di organizzazione nonché le modalità di direzione tecnica e di definizione della dotazione organica, a norma della L.R. 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali);
 - b) individua la sede del consorzio ed i centri Parco;
 - c) stabilisce le modalità di adozione e di approvazione degli atti consortili;
 - d) prevede le forme di partecipazione consultiva delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del Parco.

Art. 4 - Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente Gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del Parco, previsti dall'articolo 17 della L.R. 86/1983:
 - a) il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC);
 - b) il Piano di Gestione.
2. Il **Piano Territoriale di Coordinamento** definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali.

3. Il **Piano di Gestione** contiene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 17 della L.R. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalità del Parco e con i contenuti del PTC, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel Parco.

Art. 5 - Ambito, contenuti ed effetti del PTC

1. Il territorio del Parco Regionale è costituito dalle aree delimitate dal confine indicato sulle tavole del presente PTC.
2. Il PTC definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali.
3. Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
4. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione sovracomunale, ove formati, sono regolati dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 18, comma 3 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.
5. Il presente PTC ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.
6. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 12/05, per i piani, i programmi, i regolamenti attuativi e le relative varianti del presente piano si applicano le disposizioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, quelle contenute nella L. 4/2008, nella DGR Lombardia 27/12/2007, n. 8/6420 e nella DGR Lombardia 30/12/2009, n.10971.

Art. 6 - Elaborati del PTC

1. Il PTC si compone dei seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO

Relazione tecnico illustrativa

Tavole:

Aspetti territoriali e storici

- Tav.1.1. Inquadramento territoriale
- Tav.1.2. Sistema della mobilità
- Tav.1.3. Evoluzione storica del sistema insediativo degli abitati principali
- Tav.1.4. Sistema delle Cascine
- Tav.1.5. A Uso del suolo (scala 1:10'000)
- Tav.1.5. B Uso del suolo (scala 1:5'000)
- Tav.1.5. C Uso del suolo del territorio extraurbano (scala 1:10'000)
- Tav.1.6. Trasformazioni recenti dell'uso del suolo (1998-2007)

Aspetti naturalistici ed ecologici

- Tav.2.1. A Geologia ed elementi di geomorfologia e tettonica
- Tav.2.1. B Idrogeologia e sistema idrografico
- Tav.2.1. C Pedologia
- Tav.2.1. D Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee
- Tav.2.1. E Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali
- Tav.2.1. F Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici
- Tav.2.1. G Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei fanghi di depurazione urbana
- Tav.2.1. H Dissesto idrogeologico
- Tav.2.2. Localizzazione di scarichi e pozzi su corpo idrico superficiale

Aspetti sociali

- Tav.2.3. Servizi sociologici
- Tav.2.4. Servizi e reti tecnologiche

Aspetti economico –produttivi

- Tav.2.5. Suddivisione del territorio extraurbano per azienda agricola
- Tav.2.6. Forma di conduzione
- Tav.2.7. Allevamenti zootecnici
- Tav.2.8. Suoli soggetti a spandimento agronomico reflui

Quadro di riferimento programmatico

- Tav.2.9. A Mosaico degli strumenti di pianificazione comunale (scala 1:10'000)
- Tav.2.9. B Mosaico degli strumenti di pianificazione comunale (scala 1:5'000)

ELABORATI PROGETTUALI

Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

- TAV. P 1 Componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione culturale
- TAV. P 2 Tavola dei vincoli
- TAV. P 3 Sintesi dei valori ambientali e delle criticità
- TAV. P 4 Mobilità
- TAV. P 5 Carta della sensibilità paesistica
- TAV. P 6 Articolazione territoriale

Art. 7 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni del presente PTC del Parco nei termini e con le modalità previste dall'art. 18, 4° comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.
2. I Comuni, nella loro autonomia ed in relazione ad esigenze particolari e locali, possono, altresì, prevedere, attraverso i propri strumenti urbanistici, limiti più rigorosi o aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nel presente Piano, a tutela di interessi culturali e ambientali.
3. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTC, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del PTC stesso per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici più aggiornati o in scala di maggior dettaglio. Tali definizioni, non costituendo difformità tra il Piano di Governo del Territorio e il PTC, non costituiscono variante allo stesso.
4. Relativamente ai territori compresi nel perimetro del Parco, gli strumenti di pianificazione sono soggetti al parere obbligatorio dell'Ente Gestore ai sensi dell'art. 21, 4° comma, lett. b), della L.R. 86/83.

Art. 8 - Indirizzi per le aree esterne

1. Nella pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne al Parco, i Comuni consorziati dovranno seguire i seguenti criteri metodologici:
 - a. la conservazione dei valori naturalistici e paesistici;
 - b. la conservazione degli ambiti con rilevanti significati visuali e storico-culturali;
 - c. la tutela dei beni storico-architettonici puntuali, soprattutto se connessi con le tradizioni culturali dei luoghi, per i quali prevedere specifiche modalità di intervento;
 - d. la tutela dei corsi d'acqua, della rete irrigua e della rete dei percorsi;
 - e. la tutela delle aree verdi pubbliche e private e essenze arboree di rilevanza ambientale;
 - f. la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricolo-boschiva;
 - g. la salvaguardia delle attività agro-produttive di pregio e delle aree a vocazione agricola strategica;
 - h. il contenimento degli interventi edilizi e delle operazioni sul terreno in modo da salvaguardare gli elementi di connotazione del paesaggio, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale;
 - i. la collocazione delle attività industriali a congrua distanza dai confini del Parco, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica nonché preesistente o connesso ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte, ovvero nel caso in cui si tratti di insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - j. la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree incluse nel perimetro del Parco, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative.
2. Per gli elementi, i beni ed i manufatti esterni al Parco di particolare valore archeologico, architettonico,

artistico, storico e culturale gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le finalità del PTC, dovranno garantire il rispetto dei valori paesistici di rilievo, mediante un'indagine analitico-descrittiva che contenga l'identificazione degli elementi di valore artistico e naturale, al fine di dimostrare le proprie scelte urbanistiche in relazione agli obiettivi di tutela paesistica. Nel contesto di tali elementi tutti gli interventi dovranno essere valutati, negli strumenti urbanistici generali, con riferimento all'insieme in cui si andranno a collocare e quindi in relazione alla loro incidenza sul contesto stesso.

Art. 9 - Strumenti di attuazione del Piano

1. Sono strumenti di attuazione del presente PTC: il Piano di Gestione del Parco, i Piani di Settore, gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati, gli strumenti urbanistici comunali e – ove istituiti - i piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale.
2. L'Ente Gestore dà attuazione al PTC anche a mezzo degli atti e delle attività attribuite alla sua competenza dalle presenti norme o da disposizioni di legge ed in particolare a mezzo di pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, convenzioni oltre ad altri strumenti negoziali quali accordi di programma, contratti ecc..
3. Collaborano all'attuazione del Piano di Gestione, con propri atti e progetti, l'amministrazione provinciale, i Comuni interessati, nonché i privati, singoli o associati, associazioni professionali imprenditoriali agricole. L'Ente Gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.
4. L'Ente Gestore ispira la propria attività al principio della concertazione e pertanto adotta piani, programmi e progetti avendo preventivamente concertato l'indirizzo da assumere con gli Enti Locali consorziati e dopo aver esperito gli opportuni tentativi per raggiungere, con i soggetti pubblici e privati interessati alla specifica iniziativa o allo specifico intervento, le possibili intese relative anche all'attuazione di quanto verrà deliberato.

Art. 10 – Il Piano di Gestione

1. Il Piano di Gestione è strumento volto a promuovere, organizzare - anche nel tempo - e coordinare l'attuazione del PTC e degli strumenti di cui al precedente art. 9; esso definisce, fra l'altro, gli studi ed i progetti nonché le iniziative e gli interventi necessari ed opportuni - nell'arco di un periodo triennale - per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, paesistico e culturale nonché per lo sviluppo dell'utilizzo sociale e ricreativo del Parco, definendo le priorità di intervento per il triennio e la previsione temporale degli interventi.
2. Il Piano di Gestione ha validità triennale, è articolato in programmi di attività annuali relativi alle previsioni di settore o per specifici comparti funzionali; esso è finalizzato all'attuazione degli interventi ed attività propri dell'Ente Gestore e all'incentivazione delle attività economico-sociali compatibili con le finalità del PTC.
3. Al Piano di Gestione è allegato un bilancio programmatico con la previsione delle risorse economiche e finanziarie od acquisibili nonché delle spese per l'attuazione del Piano. Il Piano di Gestione vale anche come proposta alla Regione perché la stessa promuova e/o disponga gli interventi necessari a far fronte alle spese la cui copertura non sia prevista con mezzi dell'Ente Gestore, degli Enti consorziati o di operatori privati.
4. Il Piano di Gestione è proposto dall'Ente Gestore e approvato dalla Giunta Regionale.
5. Il Piano di Gestione viene attuato mediante programmi annuali da allegare al bilancio consortile di previsione. L'Ente Gestore può procedere all'adozione di un nuovo Piano di Gestione solo una volta che gli interventi previsti dal precedente siano stati attuati o siano stati motivatamente stralciati o rinviati.
6. L'Ente Gestore entro il 31 marzo di ciascun anno trasmette agli Enti consorziati ed alla Giunta Regionale la relazione sullo stato di attuazione del Piano di Gestione.

Art. 11 – I Piani di Settore

1. L'Ente Gestore può predisporre Piani di Settore ai sensi dell'art. 20 della L.R. 86/83, per i seguenti settori:
 - a. siti paesistico-culturali sensibili;

- b. vegetazione naturale;
- c. agricoltura;
- d. fruizione e turismo sostenibile;
- f. recupero aree degradate;

2. I Piani di Settore costituiscono strumento attraverso il quale l'Ente Gestore dà attuazione al PTC, specificando, per singoli comparti funzionali, le previsioni e le prescrizioni del PTC medesimo, nonché definendo e coordinando, in aderenza a quanto previsto dal Piano di Gestione, il programma organico delle attività e degli interventi dell'Ente Gestore, la loro attuazione e la gestione di beni e attrezzature.
3. I Piani di Settore dovranno essere concertati con le rappresentanze agricole o con le rappresentanze delle organizzazioni di categoria di volta in volta interessate.
4. Il Piano di Settore è adottato dall'Ente Gestore, pubblicato mediante deposito presso la segreteria dell'ente stesso e trasmesso in copia agli Enti consorziati e alla Regione; l'avvio di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'Ente Gestore e di tutti gli enti interessati; nei 30 giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.
5. Il Piano è approvato dall'Ente Gestore con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento e/o diniego motivato delle osservazioni; in mancanza di osservazioni il Piano è definitivamente approvato.
6. Il Piano diventa esecutivo dopo la pubblicazione della deliberazione definitiva di approvazione, per 15 giorni consecutivi, all'albo dell'Ente Gestore ed è trasmesso per conoscenza alla Giunta Regionale nei 20 giorni successivi.

Art. 12 - Regolamenti d'uso

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi sono approvati dall'Ente Gestore.
2. Il regolamento è adottato dall'Ente Gestore, pubblicato all'albo dell'Ente Gestore stesso e dei Comuni consorziati per 30 giorni; nei successivi 30 giorni possono essere presentate da chiunque ne abbia interesse osservazioni, valutate dall'Ente Gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.
3. I regolamenti, una volta approvati dall'Ente Gestore nei termini del precedente secondo comma, divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo dell'Ente Gestore; i regolamenti definitivamente approvati sono altresì pubblicati agli albi dei Comuni interessati.
4. Entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi per gli eventuali adempimenti di competenza alla Giunta Regionale.

Art. 13 - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati

1. Per gli interventi esecutivi dell'Ente Gestore, qualora comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la relativa deliberazione di approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente articolo, diretti a dare attuazione alle finalità del Piano, programmati ed approvati dagli Enti interessati, vanno sottoposti, nei casi previsti dall'art. 80, commi 4 e 5, della L.R. 12/05 ad autorizzazione paesaggistica la quale potrà indicare modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.
3. L'Ente Gestore può convenzionarsi con operatori privati per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Piano.
4. Le convenzioni debbono prevedere: i soggetti che si obbligano, l'inerenza ad un bene reale onde consentire la trascrizione nei registri immobiliari, la durata che non può eccedere i nove anni, la descrizione e la consistenza delle obbligazioni, le garanzie, le forme di rendicontazione e di controllo, le sanzioni e le possibilità di revoca anticipata.

Art. 14 - Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'Ente Gestore

1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Gestore:

- a. gli atti e i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), 4° comma, art. 21, L.R. 86/83;
 - b. gli atti e i provvedimenti per i quali le leggi nazionali e regionali lo prevedano.
2. L'Ente Gestore esprime i pareri di propria competenza nei termini previsti dall'art. 21, sesto comma, della L.R. 86/83, decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente.
 3. L'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è rilasciata dall'Ente Gestore nei casi previsti dall'art. 80, 5° comma, della L.R. 12/05 e s.m.i.
 4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente Piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, l'Ente Gestore e i Comuni compresi nel perimetro del Parco il cui territorio è interessato dal progetto esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 383/94.
 5. La gestione di servizi di interesse del Parco può avvenire mediante concessione d'uso o gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'Ente Gestore, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'Ente Gestore del Parco delle attrezzature alla scadenza della concessione.
 6. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'Ente Gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente PTC, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali miglie ambientali o culturali derivanti dall'intervento secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli; l'Ente Gestore, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento e dettare prescrizioni esecutive qualora l'intervento proposto contrasti con le norme del presente Piano e con quelle contenute nei Piani di Settore e qualora venissero riscontrate false attestazioni a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine; in caso di false attestazioni l'Ente Parco informa l'Autorità giudiziaria competente.
 7. Fermo restando quanto disposto dalla d.g.r. n. 6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3° S.S. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 ottobre 1997, e dall'art. 146, 3° comma, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. l'Ente Gestore, con proprio regolamento, può stabilire, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, ulteriore specifica documentazione illustrativa e tecnica che deve essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.
 8. Sono soggetti a richiesta di autorizzazione all'Ente Gestore, ove consentiti dalle norme del PTC:
 - a) gli interventi indicati nelle lett. b) e c) dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004;
 - b) la realizzazione di strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero;
 - c) gli interventi di cui all'art. 149 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - d) l'installazione di manufatti di arredo urbano necessari, quali panchine, cestini, insegne, tende, ecc.;
 - e) ogni intervento su alberi.
 9. Sono soggetti a comunicazione all'Ente Gestore, ove consentiti dalle norme del PTC:
 - f) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche;
 - g) gli impianti di condizionamento non visibili da spazi pubblici.

Art .15 - Piani di Recupero

1. In tutte le zone del Parco sugli edifici esistenti è ammessa la sola manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
2. Per gli edifici individuati all'interno di Piani di Recupero previsti nei PGT dei comuni del parco, sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione, con obbligo di mantenimento del sedime originario. Tali interventi, devono essere finalizzati al ripristino della qualità paesistica, delle situazioni di degrado e subordinati alla demolizione delle superfetazioni e dei fabbricati agricoli (depositi, stalle, ecc.) dismessi, i quali non potranno essere recuperati.
3. Nel caso si tratti di edifici destinati all'agricoltura, il cambio di destinazione d'uso finalizzato alla residenza è ammesso esclusivamente nel caso in cui, alla data di adozione delle presenti norme, siano trascorsi almeno 10 anni dalla dismissione dell'attività agricola.

Art. 16 - Garanzie

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia l'Ente Gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari Istituti Bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente Gestore.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 17 - Articolazione del territorio

1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone territoriali individuate con apposito simbolo grafico nell'allegata Tav. P6:

- Ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale;
- Ambito delle opere pubbliche comunali;
- Ambito delle infrastrutture sovracomunali di progetto;
- Il sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascine di carattere storico;
- Zone agricole:
 - Zona agricola ordinaria;
 - Zona della coltura specializzata a vigneto;
- Zona della vite familiare;
- Zona di recupero ambientale;
- Zona di salvaguardia del Monte Netto;
- Zona fluviale e perfluviale;
- Zona del bosco.

Art. 18 – Ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale

1. Comprendono gli ambiti urbanizzati e/o in fase di urbanizzazione la cui disciplina urbanistica è demandata all'iniziativa comunale, nell'ambito dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo. Gli interventi in tale zona sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali. Tali ambiti sono individuati nelle Tavv. 1 e in Tav. P6.

2. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, dovranno garantire la salvaguardia delle visuali dalla pianura al Monte Netto.

3. Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, dovranno garantire che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, che nelle scelte dei materiali da costruzione, che ancora nell'utilizzazione degli spazi aperti.

4. Ogni intervento, seppure di iniziativa comunale, non dovrà porsi in contrasto con le norme del Parco.

Art.19 Ambito delle opere pubbliche comunali

1. Comprendono le opere pubbliche comunali previste dagli strumenti urbanistici, quali ambiti destinati alla realizzazione di nuovi servizi tecnologici (isola ecologica, depuratore comunale) o di possibili ampliamenti di infrastrutture e servizi comunali esistenti (cimiteri, pozzi comunali).

2. Gli interventi in tale zona sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali in conformità agli indirizzi di tutela del paesaggio e subordinati al parere favorevole della competente commissione paesaggistica.

Art. 20 –Ambito delle infrastrutture sovracomunali di progetto

1 Si tratta di un ambito all'interno della zona agricola posta a nord nel Parco e interessata dall'attraversamento della Linea ferroviaria AC/AV e del completamento della SP19. Tale zona è individuata nella Tav. P6.

2. Il limite delle fasce di rispetto, normate dalla legge nei progetti sopramenzionati, equivale al limite di edificabilità. Le aree, pur rimanendo inedificate, possono essere computate ai fini del calcolo dell'edificabilità consentita nelle zone agricole.

3. Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all'agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono essere ricostruiti all'interno della zona agricola ordinaria (art. 22 delle presenti norme), anche in deroga alle previsioni dell'art. 59 della L.R. 12/05 e s.m.i., nonché dello strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva funzionalità.

Art. 21 Il sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascine di carattere storico

Nuclei di antica formazione

1. I **nuclei di antica formazione** comprendono strutture insediative, immobili e relative pertinenze che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale, architettonico, urbanistico ed ambientale. Essi costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un'identità culturale da salvaguardare e promuovere. La delimitazione delle strutture comprende, oltre ai fabbricati, gli spazi liberi, attualmente occupati da giardini, parchi, orti e broli che si possono considerare parte integrante degli insediamenti di antica formazione.

Essi sono individuati nelle Tavv. 1 e nella Tav. P6 quali nuclei di antica formazione e come tali da sottoporre a specifica tutela e valorizzazione.

2. I Comuni, in sede di adeguamento al PTC dei propri strumenti urbanistici generali, procedono ad azzonare tali aree secondo le procedure stabilite dalla L.R. 12/05 e s.m.i.. Gli interventi in tale zona sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo storico al sostegno di servizi territoriali per la promozione dell'identità del Parco, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale, le attività ricettive specialistiche di supporto all'attività vitivinicola quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel Parco e le attività didattiche specialistiche pubbliche o convenzionate con l'Ente pubblico, del settore agricolo.

3. Ai progetti delle opere da eseguirsi nei centri storici, escluse quelle di cui alle lett. a) e b) dell'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i., devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici riguardanti:

- a. la descrizione del paesaggio urbano, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato;
- b. la descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;
- c. l'evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sull'ambiente e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti;
- d. la valutazione paesaggistica dei progetti

4. Nella predisposizione dei progetti si dovrà avere cura di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificato esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione del titolo abilitativo lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo circostante; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso l'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

Cascine di carattere storico

1. Le cascine di carattere storico comprendono strutture insediative, immobili e relative pertinenze che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale, architettonico ed ambientale. Esse costituiscono nuclei connotativi dell'organizzazione del sistema insediativo per la produzione rurale e realizzano un'identità culturale da salvaguardare e promuovere. Esse sono individuate nelle Tavv. 1 e nella Tav. P6.

2. Gli interventi in tale zona sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali. In ogni caso, è vietata la chiusura, anche parziale, dei portici e delle logge esistenti.

Art. 22-Zona agricola ordinaria

1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell'utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola periurbana.

2. In tale zona è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, nonché il mantenimento degli allevamenti zootecnici esistenti.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della L.R. 12/2005 e s.m.i., è ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo, alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. Tali

interventi devono essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

4. Sono consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale dell'allevamento stesso. Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento dell'inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, colori, quinte verdi, pendenze delle falde di copertura. Il progetto dovrà essere corredato da studio paesistico d'insieme ai sensi della Legge 42/2004 s.m.i. e dovrà prevedere, ove possibile, mitigazioni ambientali con siepi e piante d'alto fusto lungo tutto il perimetro dell'area di intervento.

5. È inoltre ammesso, per documentate esigenze abitative che non possono essere soddisfatte con l'edificato esistente, un ampliamento, in aderenza, una tantum, degli edifici agricoli esistenti pari al 20% della s.l.p. destinata alla residenza esistente alla data della entrata in vigore della Legge istitutiva del Parco.

6. È altresì ammesso, per documentate esigenze di conduzione dei fondi che non possono essere soddisfatte con le strutture esistenti, un ampliamento, in aderenza, una tantum delle strutture connesse alla conduzione del fondo esistenti pari al 10% della s.l.p., esistente alla data di approvazione della Legge istitutiva del Parco.

7. È vietata la realizzazione di nuove attività zootecniche che prevedano la costruzione di manufatti fissi, di tutte le categorie, e di nuove attività orto-florovivaistiche.

8. È ammessa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Art. 23 - Zona della coltura specializzata a vigneto

1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale. In tale zona è ammessa l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura.

2. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività vitivinicole.

3. Per l'impianto di nuovo vigneto è previsto: il mantenimento di una distanza del tirante che sostiene l'impianto di:

- 10m dalle aree residenziali esistenti o come tali azionate dagli strumenti urbanistici generali comunali;
- 4m dalle capezzagne.

4. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 2 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente nei territori amministrativi dei Comuni consorziati.

5. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:

$I_f = 0,01 \text{ mc/mq}$ e comunque non oltre 500 mc complessivi;

6. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 2, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 3% dell'intera superficie aziendale.

7. Per l'edificazione di cui ai punti 5 e 6, nel computo delle aree, ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i., devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

- esistere una superficie aziendale minima di 5 ettari di proprietà;
- concorrere solo le aree aziendali site all'interno del Parco in cui le superfici coltivate a vite siano uguali o superiori all'80%.

8. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

9. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

10. Le nuove cantine dovranno essere realizzate per un minimo di 2/3 della superficie coperta in interrato, con l'eccezione di impianti tecnologici, con altezza massima di 5 metri, la cui necessità, per essere autorizzata, andrà adeguatamente documentata. In tale computo devono essere considerati tutti gli spazi di stoccaggio, lavorazione, accoglienza della clientela, degustazione ed esposizione/vendita del prodotto finito.

11. È ammesso il solo mantenimento delle attività zootecniche esistenti. Sono quindi consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale dell'allevamento stesso. Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento dell'inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, altezze (max 6 m), colori, quinte verdi, pendenze delle falde di copertura. Il progetto dovrà essere corredato da studio paesistico d'insieme ai sensi della Legge 42/2004 s.m.i. e dovrà prevedere, ove possibile, mitigazioni ambientali con siepi e piante d'alto fusto lungo tutto il perimetro dell'area di intervento.

12. Nelle aree non asservite all'edificabilità reattiva alle aziende agricole (di cui al c. 7), al solo fine della conduzione agricola-famigliare del fondo e nel caso sussista una superficie minima del fondo pari a 5000 mq, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. superficie coperta non superiore a 12 mq;
- b. altezza media interna non superiore a metri 2,40;
- c. distanza dalle strade non inferiore a metri 10;
- d. distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 20.
- e. distanza dai confini non inferiore a metri 10;
- f. utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali.

Le modalità di realizzazione di tali rustici agricoli dovranno essere concertate con l'Ente Gestore in conformità all'abaco tipologico di cui al Regolamento del Parco.

Non è ammessa la realizzazione di rustici agricoli aggiuntivi:

- nei fondi su cui insistono già, alla data di adozione delle presenti norme, rustici agricoli o edifici assimilabili;
- nei fondi catastalmente frazionati successivamente alla data di adozione delle presenti norme.

13. È ammessa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Art. 24 – Zona della vite familiare

1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento della vite. In tale zona è ammessa l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura.

2. In tali aree, pur potendo le aree stesse concorrere al computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i., non sono ammesse nuove edificazioni.

3. Nelle aree non asservite all'edificabilità reattiva alle aziende agricole (di cui al c. 7), al solo fine della conduzione agricola-famigliare del fondo e nel caso sussista una superficie minima del fondo pari a 5000 mq, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) superficie coperta non superiore a 12 mq;
- b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;
- c) distanza dalle strade non inferiore a metri 10;
- d) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 20.
- e) distanza dai confini non inferiore a metri 10;
- f) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali.

Le modalità di realizzazione di tali rustici agricoli dovranno essere concertate con l'Ente Gestore in conformità all'abaco tipologico di cui al Regolamento del Parco.

Non è ammessa la realizzazione di rustici agricoli aggiuntivi:

- nei fondi su cui insistono già, alla data di adozione delle presenti norme, rustici agricoli o edifici assimilabili;
- nei fondi catastalmente frazionati successivamente alla data di adozione delle presenti norme.

3. È ammesso il solo mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti. Sono quindi consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale dell'allevamento stesso. Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento dell'inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, altezze (max. 6m), colori, quinte

verdi, pendenze delle falde di copertura. Il progetto dovrà essere corredato da studio paesistico d'insieme ai sensi della Legge 42/2004 s.m.i..

4. È ammessa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

5. E' ammesso l'ampliamento delle strutture orto-florovivaistiche esistenti alla data di entrata in vigore della Legge istitutiva del Parco nei limiti di superficie coperta definiti al comma 4 dell'art. 59, L.R. 12/2005 e s.m.i..

Art. 25 – Zona di recupero ambientale

1. E' individuata nelle Tavv. P1 e nella Tav. P6 e comprende zone caratterizzate da una complessiva fragilità ambientale in ragione della presenza di un'attività estrattiva di cava, una discarica controllata in fase post-operativa, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate e da vegetazione arborea non precisamente adeguata e coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio.

2. Nelle aree di cui al precedente comma, il recupero ambientale e paesistico, persegue le seguenti finalità:

- a. mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità
- b. ripristinare l'ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio agrario
- c. orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco.

3. In tale zona è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e il mantenimento dell'attività di allevamento esistente, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

4. Per le aziende agricole esistenti valgono le norme di cui all'art. 22.

5. Per le aree caratterizzate dall'esistenza di impianti vitivinicoli propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende vitivinicole professionali, si applicano le disposizioni di cui alla zona denominata «coltura specializzata a vigneto» (art. 23).

6. Nelle aree non rientranti nella specifica di cui al comma 4 non sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti né nuovi edifici residenziali .

7. Al fine di garantire il recupero di tali aree, l'Ente Gestore del Parco può predisporre il piano di settore per le aree degradate. Tale piano dovrà individuare le destinazioni finali delle aree degradate, nel rispetto delle finalità di cui al comma precedente, indicando in particolare:

- a. le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti;
- b. le modalità ed i termini per l'adeguamento e il mantenimento degli insediamenti e delle attività esistenti, e quelli incompatibili con la destinazione finale, nonché gli interventi di adeguamento necessari all'utilizzazione degli insediamenti strutturalmente compatibili, prevedendo eventualmente il cambio di destinazione e la ristrutturazione, in coerenza con la destinazione finale dell'area recuperata.

8. Il recupero delle aree degradate potrà essere attuato, in conformità alla normativa vigente, dall'Ente Gestore, da altre Amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto da un soggetto differente dal Parco, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'Ente Gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:

- a. una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle caratteristiche dell'area e delle relative condizioni di degrado ambientale; in particolare dovranno essere evidenziate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
- b. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
- c. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
- d. elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in

scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare.

9. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa o turistica ed il soggetto attuatore non sia l'Ente Gestore, il progetto convenzionato di cui al comma precedente, dovrà contenere:

- a. l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggi;
- b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
- c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la connessione alle reti comunali di allontanamento dei reflui e delle acque.

10. L'Ente Gestore potrà individuare ulteriori elementi puntuali di degrado ambientale di particolare criticità e determinare le relative modalità di recupero o compatibilizzazione in coerenza con la destinazione di zona stabilita dal presente PTC e nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.

11. Per quanto riguarda l'ambito territoriale estrattivo ATEa03, il Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia (approvato dal Consiglio Regionale con delibera n.VII/120 del 21 dicembre 2000), prevede una destinazione finale programmata naturalistico-ricreativa o agricola. Tale sistemazione finale, nel rispetto di quanto prescritto dal Piano delle attività estrattive, potrà essere attuata anche tramite Piano di settore come specificato nel presente articolo.

Art. 26 - Zona di salvaguardia del Monte Netto

1. Si tratta di due sub-zone agricole poste a nord e sud delle pendici del Monte Netto. Il carattere di transizione si esprime sia nella necessità di limitare il costruito all'esistente, che di mantenere sgombre le visuali verso il Monte, pur mantenendo la funzionalità della produzione agricola in atto.

2. Per l'eventuale impianto di nuovo vigneto è previsto il mantenimento di una distanza di 20m dalle aree residenziali esistenti o come tali azionate dagli strumenti urbanistici generali comunali.

3. Non è ammessa la costruzione di nuove attività zootecniche e orto-florovivaistiche.

4. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (con mantenimento di sagoma e sedime) degli edifici esistenti.

5. È inoltre ammesso, per documentate esigenze abitative che non possono essere soddisfatte con l'edificato esistente, un ampliamento, una tantum, degli edifici agricoli esistenti pari al 20% della s.l.p. destinata alla residenza, esistente alla data della Legge istitutiva del Parco.

6. È altresì ammesso, per documentate esigenze di conduzione dei fondi che non possono essere soddisfatte con le strutture esistenti, un ampliamento, una tantum, delle strutture connesse alla conduzione del fondo esistenti pari al 10% della s.l.p., esistente alla data di approvazione della Legge istitutiva del Parco.

7. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale. Dovranno essere mantenute sgombre le visuali dalla pianura verso il Monte Netto.

8. Per le eventuali nuove cantine, che potranno essere realizzate solo nei limiti di cui al comma 6, dovranno essere realizzate per 2/3 del volume in interrato. I volumi fuori terra non dovranno superare i 5 m di altezza su un solo piano, con l'eccezione di impianti tecnologici la cui necessità andrà adeguatamente documentata.

9. È ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti. Sono quindi consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale dell'allevamento stesso, in aderenza al costruito. Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento dell'inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, colori, quinte verdi, pendenze delle falde di copertura, con altezze max di 6 metri al colmo. Il progetto dovrà essere corredato da studio paesistico d'insieme ai sensi della Legge 42/2004 s.m.i..

10. È ammessa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Art.27 – Zona fluviale e perfluviale

1. Comprende le aree che costituiscono l'ambito dell'ecosistema di riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d'acqua, affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale presenta precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che rende opportuna una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende altresì le aree che vedono la presenza di aste di fontanile e di un significativo

reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua seminativa. Il Parco promuove azioni di salvaguardia di questi fondamentali elementi che costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.

2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli strati del sottosuolo, devono rispondere agli obiettivi di qualità disciplinati dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

3. In tale zona, al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione della potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree le infrastrutture viarie già approvate alla data di adozione delle presenti norme, le attività sportive e ricreative di interesse generale, se compatibili con le finalità del Parco e di limitato consumo di suolo. E' comunque vietata la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.

Art. 28 – Zona del bosco

1. Il PTC individua nella Tav. P6 le aree ricadenti nella zona del bosco, comprendenti il patrimonio boschivo.

2. I complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in esse comprese, i filari arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione devono essere mantenuti, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione colturale.

3. In tale zona, l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boscati. La gestione del bosco e gli interventi su di esso saranno finalizzati al raggiungimento della massima maturità (e conseguente complessità strutturale del bosco) e al raggiungimento dell'equilibrio tra vegetazione e ambiente (climax), favorendo il recupero e la valorizzazione di specie autoctone, da gestire in armonia con gli aspetti faunistici ed idrogeologici presenti e la diffusione delle specie tipiche locali.

4. In tali aree, pur potendo le aree stesse concorrere al computo ai fini edificatori previsti dall'articolo 59 della L.R. 12/2005, non sono ammesse nuove edificazioni.

5. In tale zona sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
- c) per le aree non occupate dal bosco, l'utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;
- d) le attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;
- e) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti edilizi esistenti;
- f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

6. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostituiti, per il loro interesse naturale e paesistico; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione delle autorità competenti, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati, con il rapporto di compensazione indicato nella Tav. P 2, come desunto dal Piano d'Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia e/o dal Parco se presente.

7. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche.

8. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche che sono sempre vietate.

9. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati, come disciplinato dal Parco, solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili, mezzi diretti alle aziende agrituristiche e necessarie per la conduzione dei fondi agricoli.
10. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto se naturali (siepe autoctona); le recinzioni temporanee sono ammesse per aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.
11. Non è consentita la realizzazione di serre.

TITOLO III NORME PARTICOLARI DI TUTELA

Art. 29 – Norme particolari per le zone agricole

1. Le zone agricole comprendono le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell'utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola, qualificate in sub-unità corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di utilizzo del suolo, struttura e tipologia delle attività di conduzione, tipicità dell'interazione agricoltura, ambiente e territorio:
 - a) la zona agricoltura ordinaria;
 - b) la zona del sistema della coltura specializzata a vigneto
2. Il PTC, attraverso azioni di tutela, conservazione e potenziamento, intende:
 1. garantire il mantenimento e promuovere lo sviluppo dell'attività agricola, soprattutto vitivinicola, nella sua specificità di attività di produzione di prodotti agricoli e con l'effetto collegato di servizio ambientale nei confronti della popolazione insediata e fruitrice del Parco;
 2. incentivare ed organizzare misure ed iniziative volte a sostenere la progressiva riduzione dell'impatto ambientale indotto dall'uso di mezzi di produzione agricola, indirizzandola verso pratiche agronomiche compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
 3. favorire lo sviluppo di rapporti di integrazione fra attività agricola e sviluppo economico e sociale del territorio rurale;
 4. favorire e sostenere l'istituzione di marchi di qualità per prodotti locali;
 5. incentivare gli agriturismi e la cooperazione tra le aziende agricole;
 6. raccordare l'attività produttiva agricola con quella di tutela vegetazionale-faunistica e ambientale-paesaggistica.
3. Sono considerati edifici extragricoli in territorio agricolo quelli esistenti e/o autorizzati con legittimo titolo abilitativo rilasciato entro la data di approvazione della legge istitutiva del Parco, ovvero legittimati da condono edilizio che non evidenziano alcun tipo di rapporto con la produzione agricola sulla base di uno specifico rilievo degli usi.
4. Gli interventi su tali edifici sono consentiti esclusivamente per il mantenimento della destinazione d'uso in atto. E' consentito il cambio di destinazione esclusivamente verso la categoria d'uso agricolo ed in particolare verso attività floro-vivaistiche nei volumi esistenti.
5. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a),b),c), della L.R. 12/05 e s.m.i..
6. L'Ente Gestore può concertare con i Sindaci dei Comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero , in quanto autorità sanitarie locali (art. 13 comma 2 Legge 833 del 23 dicembre 1978 Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978 Supplemento Ordinario), la limitazione temporale e spaziale degli spandimenti di reflui zootecnici durante manifestazioni o eventi.
7. Per gli edifici oggetto di condono edilizio non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso e gli ampliamenti del volume e delle superfici autorizzate.

Art.30 – Interventi di bonifica agricola

1. Nella zona agricola ordinaria e nella zona di salvaguardia del Monte Netto sono consentiti gli interventi di bonifica agricola, consistenti nell'eliminazione di piccoli dossi o abbassamento di superfici limitate, al fine di rendere irrigue superfici asciutte e/o favorire il risparmio di acqua o di energia all'azienda agricola, nonché nell'accorpamento di appezzamenti e/o abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare la superficie degli stessi uniformando le quote, con interventi di riporto di materiale coltivo; la realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi, fatto salvo nel caso di previsione di interventi compensativi e di riordino anche della vegetazione delle rive dei filari. I progetti di bonifica agraria sono sottoposti al parere del Parco; lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i 50 cm; ad intervento concluso il franco di coltivazione dal livello di massima escursione della falda non deve comunque essere inferiore a 100 cm; la quota finale del terreno a bonifica ultimata non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi ed è comunque vietata l'asportazione di materiale litoide.

Art. 31 – Norme di tutela del sistema di identità territoriale e degli elementi connotativi del paesaggio

1. Al fine della tutela del sistema di identità territoriale e degli elementi connotativi del paesaggio, si applicano nell'intero ambito del Parco le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le aree edificabili all'interno del parco devono essere rispettose dei caratteri tipologici e architettonici propri della tradizione agricola da salvaguardare e valorizzare.
3. Al di fuori del sistema dei nuclei di antica formazione e delle cascate di carattere storico, degli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale e per opere pubbliche comunali di cui agli artt. 18, 19 e 21 delle presenti norme, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) non sono ammesse modificazioni dell'andamento altimetrico dei terreni che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che costituiscono le forme caratteristiche del territorio;
 - b) negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 20 metri, misurata a partire dall'orlo superiore della scarpata del crinale;
 - c) negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale.
4. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del punto 2 sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle disposizioni relative alle singole zone:
 - a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) la realizzazione di opere pubbliche;
 - c) l'utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
 - d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
5. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata (come evidenziato nella Tav. P 1), devono essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione quali le strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli assi stradali, le piantate ed i filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile alla divisione agraria romana. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale determinata dalla centuriazione.
6. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi all'intorno. In particolare, non sono consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile.
7. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato. Sarà da preferire la pavimentazione permeabile con materiale naturale (terra battuta).
8. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel Parco sono vietati le attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, l'abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e sottosuolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.
9. Fatte salve le quantità estrattive totali di 1.000.000 mc in 10 anni nell'ambito territoriale estrattivo previsto dal "Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia settori argille, pietre ornamentali e calcari" (approvato dal Consiglio Regionale in data 21 dicembre 2000 con deliberazione n.VII/120), nel Parco è vietato l'esercizio, l'ampliamento e l'apertura di nuove cave. In caso di variazione o revisione del vigente

Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia, non potranno essere previsti incrementi della produzione già programmata.

10. L'eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e di linee telefoniche è consentito previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri, sia la necessità delle opere stesse, sia l'assenza di alternative, solo nel sottosuolo.

11. Il territorio del Parco è vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 142, comma primo, lettera f. del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.. Ai fini dell'autorizzazione paesistica e delle relazioni paesistiche vale la classificazione delle classi di sensibilità di cui alla tavola P5.

12. È vietata, all'interno del Parco, l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, foggia, dimensione e scopo.

Art. 32 – Norme per il potenziamento della naturalità e per il consolidamento idrogeologico

1. Al fine del potenziamento e della valorizzazione dei caratteri di naturalità e del consolidamento idrogeologico del Parco, sono da privilegiarsi interventi di risistemazione idraulica che utilizzino tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Sono altresì promossi interventi di sostituzione di opere di difesa spondale con sistemazioni di ingegneria naturalistica lungo i corsi d'acqua, anche del reticolo idrico minore, col fine di privilegiare il mantenimento e l'estensione degli elementi di qualificazione paesistica e naturalistica.

3. Negli interventi sui corsi d'acqua naturali è vietato realizzare manufatti che globalmente comportino aumento dell'artificializzazione dei corsi d'acqua medesimi; la realizzazione di opere puntiformi che localmente implicino artificializzazione delle sponde e del fondo può essere autorizzata solo a seguito di dimostrata mancanza di alternativa e, in ogni caso, tale autorizzazione può essere rilasciata solo se l'intervento in esame comprende, quale misura compensativa, la rinaturalizzazione di un più ampio tratto del corso d'acqua la cui naturalità tragga complessivamente beneficio dalla realizzazione dell'intervento.

Art. 33 – Norme per la tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio

1. Il PTC, anche mediante i suoi strumenti di attuazione e di gestione, persegue l'obiettivo generale di tutela degli elementi vegetazionali di alto interesse naturalistico e paesistico esistenti, nonché di programmare il potenziamento e l'arricchimento complessivo del patrimonio naturalistico, in relazione ai diversi ambienti e potenzialità esistenti.

2. L'Ente Gestore propone, promuove ed incentiva interventi di tutela, conservazione e potenziamento degli ecosistemi naturali del Parco rivolti a:

a) garantire il consolidamento e il potenziamento, attraverso modalità naturali od orientate, delle forme vegetazionali e boschive, facendo ampio ricorso alla diffusione ed all'uso di specie autoctone;

b) favorire la ricompattazione degli habitat vegetali e degli ecosistemi opponendosi alla loro frammentazione, con la salvaguardia dei corridoi ecologici;

c) recuperare, ricostruire e potenziare la trama storica del rapporto vegetazione-acqua che caratterizza il paesaggio agrario, evitando l'alterazione dei tracciati delle acque ed incentivando la dotazione di alberature di ripa;

d) indirizzare gli interventi di rinaturalizzazione e di riqualificazione da attuarsi da parte dell'Ente Gestore e dei Comuni consorziati, come pure da parte dei privati, anche mediante specifiche convenzioni e misure incentivanti

3. Le aree con destinazione agricolo-boschiva previste nei Piani di Sviluppo Rurale (impianti per biomasse, impianti di arboricoltura da legno pregiato e non, ecc.) sono da considerare attività agricole ordinarie e pertanto non soggette alle misure di salvaguardia e tutela del patrimonio boschivo. A tale scopo sono ammessi tutti gli interventi necessari alla corretta conduzione del fondo.

Art. 34 – Prevenzione incendi

1. È vietato, nell'intero arco dell'anno eliminare con il fuoco stoppie, sterpaglie e ramaglie entro una fascia di 100 m di distanza dal perimetro esterno delle aree boscate.

2. Chiunque accenda fuochi, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui è consentito, deve curarne l'integrale spegnimento al termine dell'utilizzazione.

3. Il Presidente dell'Ente Gestore, in caso d'urgenza, sentito il Servizio competente della D.G. Agricoltura, dichiara lo stato di grave pericolosità.

Art. 35 – Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico

1. Il Parco persegue l'obiettivo della conservazione della flora e della fauna autoctone. In particolare la conservazione della fauna è regolata dal Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia di cui alla delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 4345 del 20 aprile 2001.

2. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:

- a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione ed il raggiungimento di densità di popolazione ottimali della flora e della fauna autoctona;
- b. disciplinare i prelievi floro-faunistici;
- c. effettuare il monitoraggio, il controllo, ed, eventualmente, l'eradicazione delle specie esotiche che possano perturbare l'equilibrio delle biocenosi esistenti.

3. L'Ente Gestore del Parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri Enti pubblici, ed in particolare:

- a. con le Amministrazioni provinciali per la ricostituzione dell'equilibrio naturale, gli interventi di rinaturazione di habitat e altri interventi a favore della fauna (creazione di zone umide o aree boschive, interventi agroambientali, contenimento specie esotiche invasive ed in competizione con le specie autoctone ecc.);
- b. con le Amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia ed il miglioramento dei parametri chimico-fisico-biologico delle acque.

4. La raccolta della flora spontanea e la tutela della fauna minore è disciplinata dalla L.R. 31 marzo 2008 n. 10.

5. Con l'osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria in tutta l'area del Parco, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

6. All'interno del Parco è vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona ai sensi della normativa vigente.

Art. 36 – Attività ricreative, sociali, culturali e sportive: Punti Parco

1. I Punti Parco sono strutture di realizzazione e gestione pubblica che hanno funzione:

- a) didattico-educative;
- b) di centro forestale e sede delle Guardie Ecologiche Volontarie;
- c) di foresteria destinata all'ospitalità di gruppi di scuole o turismo-ambientale;
- d) di sede di attività amministrative dell'Ente Gestore connesse alle funzioni ambientali;
- e) di attrezzatura per le attività di sosta e fruizione nelle aree verdi pertinenziali del Punto Parco stesso;
- f) di strutture per il deposito di materiali e mezzi di supporto allo svolgimento delle funzioni didattiche, ambientali-fruitive e di vigilanza dell'area protetta

2. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni suddette, l'Ente Gestore potrà individuare in tutta l'area del Parco dei punti da attrezzare mediante idonee strutture la cui volumetria sarà definita dall'Ente gestore. La progettazione e realizzazione del progetto dovrà tenere conto e rispettare i caratteri paesistici dell'area e i caratteri tipologici e materici distintivi dei luoghi. In particolare dovrà

- a. favorire l'inserimento ambientale delle opere nel Parco attraverso l'utilizzo di piantumazioni cortine alberate di contorno e pavimentazioni permeabili, in particolare per le opere di realizzazione ex-novo;
- b. ridurre al minimo il consumo di nuove aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse.

Art. 37 – Sistema della viabilità interna al Parco

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali o simili, senza autorizzazione dell'Ente Gestore. L'apertura di nuove strade è normata dalle presenti norme. Eventuali infrastrutture stradali principali di previsione dovranno seguire le

indicazioni di tracciato proposto dal PTC e saranno soggette comunque all'autorizzazione dell'Ente Gestore, e la loro progettazione è assoggettata alla redazione di apposita dichiarazione di compatibilità ambientale, limitatamente alla porzione compresa all'interno del Parco. Sarà da preferire la pavimentazione permeabile con materiale naturale (terra battuta).

2. Possono sempre essere realizzati nuovi tracciati per la viabilità pedonale e ciclabile, prioritariamente lungo gli itinerari previsti nel presente Piano, anche in attuazione di Accordi di Programma tra Ente Gestore del Parco, ente proprietario delle infrastrutture, Comuni territorialmente interessati e Provincia.

3. I percorsi ed i sistemi di accessibilità dovranno evitare la formazione di barriere architettoniche ed essere dimensionati per l'utilizzazione pedonale e ciclabile.

4. Con apposito regolamento il Parco disciplina la percorribilità e le modalità di gestione delle strade.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a strade o percorsi interni alle zone di iniziativa comunale od interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente, ovvero a brevi tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzabili ad altro scopo.

6. Le strade carraie, i percorsi ciclabili e i sentieri pedonali e campestri individuati nelle tavole del PTC hanno fascia di rispetto di 10 metri per lato in cui non è possibile alcuna nuova edificazione.

7. In assenza di piani di settore sono comunque possibili interventi relativi al sistema della mobilità di manutenzione straordinaria e anche di ristrutturazione in accordo con l'Ente Gestore del Parco nel rispetto della salvaguardia paesaggistica dei siti.

8. Il consolidamento delle scarpate è effettuato, se possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica (quaderno opere approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740).

Art. 38 – Gestione Rifiuti

1. Nel Parco sono vietati gli impianti di trattamento e smaltimento finale, nonché l'ammasso, anche temporaneo, di rifiuti urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi e inerti. Sono ammesse ai soli fini di raccolta rifiuti comunali, piazzole per cassonetti.

2. È ammesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore, il deposito temporaneo di materie prime, seconde o altri materiali di risulta provenienti da lavorazioni insediate nel territorio del Parco, o connesso all'esecuzione di interventi attuativi del presente piano, a condizione che sia realizzato all'interno del perimetro dei singoli insediamenti e che riguardi i processi lavorativi dell'insediamento interessato.

3. Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo i percorsi devono essere concordati con l'Ente Gestore del Parco, al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente ed alla fruizione del Parco.

Art. 39 – Impianti tecnologici e servizi a rete

1. Gli impianti tecnologici d'uso pubblico, le reti fognarie, idriche, i metanodotti, gli elettrodotti e le altre reti tecnologiche minori, sono ammessi nel territorio del Parco con le seguenti limitazioni:

a. le reti devono essere sempre interrato con attento ripristino post intervento dei luoghi;

b. le nuove reti non sono ammesse nelle riserve e nella zona di interesse paesistico (Tav P 3).

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'Ente Gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'Ente Gestore del Parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione ed eventuali compensazioni ambientali.

3. Ove le opere di cui al comma precedente siano realizzabili nel sottosuolo della viabilità esistente di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno ambientale alcuno, né aggravamento degli effetti di barriera relativi sono subordinati solo a parere dell'Ente Gestore del Parco.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nella zona di iniziativa comunale.

5. Per gli impianti ed attività in essere sono consentiti, oltre all'esercizio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Le strutture ad elevato impatto ambientale funzionali ad impianti tecnologici, dovranno essere regolamentate da appositi Piani di Settore. In tutti i casi dovrà essere studiato con grande attenzione l'inserimento paesistico dei singoli manufatti, applicando gli indirizzi contenuti nei Piani di sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

7. Gli interventi previsti su strade già consolidate in ambito urbanizzato sono soggetti a semplice nulla-

osta/comunicazione all'Ente Gestore da parte del soggetto realizzatore.

Art. 40 – Recupero dei sottotetti

1. Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi degli artt. 63 e 64 della L.R. 12 L.R. 12/2005 e s.m.i..non è ammesso per:

- a) gli elementi, beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale;
- b) gli edifici e complessi rurali da salvaguardare;
- c) i centri storici, tranne che per gli immobili ove lo strumento urbanistico generale comunale ne consenta il recupero, in quanto gli studi specifici hanno azzonato tali immobili secondo le procedure previste dalla L.R. 12/2005 e s.m.i..

2. In tutti gli altri casi il recupero dei sottotetti è ammesso ai sensi degli artt. 63 e 64 della L.R. 12 L.R. 12/2005 e s.m.i.. ed alle seguenti condizioni:

- a) il rispetto di un'altezza massima pari a 7,50 m.
- b) è necessario che nella valutazione paesaggistica si presti una elevata attenzione a quei progetti di recupero abitativo dei sottotetti che incidono sull' aspetto esteriore degli edifici, al fine di garantire una sostanziale coerenza formale con l'aspetto ed il decoro architettonico degli esistenti edifici.
per garantire quanto previsto al punto a) occorre ribadire la necessità che gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti (che riguardino solo parti di fabbricati) siano realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo coerente, non potendo ritenersi adeguata, paesaggisticamente, una valutazione relativa alla singola unità immobiliare.
- c) gli interventi sugli edifici dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.
- d) ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i rapporti aero-illuminanti o i requisiti igienici per tali spazi abitabili potrà essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, prevalentemente sulle parti dell' edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi.
- e) le soluzioni adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e metriche dei singoli edifici, analizzandone l'impianto tipomorfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell' intero organismo architettonico, delle facciate, del piano attico e della copertura dalla strada ed in genere dagli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.
- f) gli interventi dovranno proporsi non come “aggiunte” superfetative o “sovrapposizioni” ma quali integrazioni organiche dell' edificio, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata. Nel caso di edifici maggiormente percepibili dagli spazi pubblici, il progetto dovrà farsi carico di verificare i rapporti anche con gli edifici contigui e prospicienti per evitare dissonanze nell'insieme o alterazioni dell' equilibrio complessivo del contesto urbano.

In caso di recupero di sottotetti esistenti, la formazione di nuove aperture nelle coperture può comportare lo snaturamento in rapporto alla percezione dell'edificato storico, soprattutto in situazioni altimetriche particolari, o in ambiti a forte caratterizzazione naturale. Devono essere pertanto evitate le aperture di tasche con terrazze e disincentivate l'inserimento di abbaini a raso. Si ritiene preferibile la realizzazione di un numero estremamente limitato di abbaini a raso (nelle forme che la tradizione costruttiva locale ci ha tramandato) sulle falde verso i cortili, salvaguardando gli affacci su strada e altri ambiti “pubblici”, ovvero attuando sistemi di mascheramento e mitigazione

Art. 41 – Parcheggi pertinenziali

Ad esclusione dei nuclei di antica formazione e delle cascine di carattere storico, disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, qualunque intervento sul patrimonio edilizio esistente che preveda la realizzazione di nuove unità abitative deve garantire il reperimento, ai piani terra, ricoveri per autovetture o posti macchina per almeno un posto coperto e uno scoperto per ogni unità abitativa.

Art. 42 – Pannelli solari e/o fotovoltaici

1 - La realizzazione di impianti di pannelli solari o fotovoltaici all'interno del Parco non è consentita:

- a) nei siti di Rete Natura 2000 (ove presenti);
- b) sugli elementi, beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale;
- c) sulle coperture degli edifici vincolati dalla legge 42/2004;
- d) sulle serre.

Non è ammessa inoltre l'installazione di campi fotovoltaici.

2 - Sono consentiti impianti per il solo fabbisogno legato all'unità immobiliare sulla cui copertura sono posti, purché non ricompresi nel comma 1, con potenzialità massima non superiore alla potenza di condotti di fornitura di energia elettrica in essere, prima della data di deposito dell'istanza, previo studio specifico di inserimento paesaggistico:

3. In ogni caso gli impianti non devono essere visibili da percorsi, strade e spazi pubblici.

Art. 43 – Piscine

1. È consentita la realizzazione di piscine nel numero massimo di una per ogni edificio o complesso residenziale esistente all'atto dell'approvazione della legge istitutiva del Parco, ad esclusione delle zone:

- bosco
- zona del sistema della coltura specializzata a vigneto
- zona di recupero ambientale
- contesto della vite familiare
- infrastrutture di progetto sovra comunali.

2. È altresì consentita la realizzazione di dette piscine nelle zone:

- zona del sistema della coltura specializzata a vigneto
- zona di recupero ambientale
- contesto della vite familiare

se pertinenti ad edifici ivi ricadenti ma la cui destinazione è certificata come extra agricola.

Art. 44 – Recinzioni

1. Nelle zone disciplinate dai rispettivi strumenti urbanistici comunali (Centri storici, cascine di carattere storico etc), gli interventi si adegueranno alla normativa specifica.

2. Nelle altre zone, le recinzioni dei fondi, sono ammesse solo mediante essenze arbustive autoctone e per particolari esigenze accertate inerenti gli allevamenti, potranno essere ammesse staccionate di legno o metallo con altezza massima di mt. 1,20; salvo particolari esigenze verificate per allevamenti per i quali saranno ammesse recinzioni idonee fino a mt. 2,00. (fino al termine attività) I paddock recintati devono comunque mantenere minimo la distanza di mt. 20,00 dalle abitazioni esistenti di proprietà, e di mt. 50 dalle altre abitazioni (case sparse) e di mt. 200 nel caso di residenze del centro abitato.

3. Per i cascinali esistenti e per quelli di nuova formazione (ad esclusione della zona centri storici e cascine storiche) che ripropongono l'impianto della cascina agricola tradizionale, le recinzioni potranno essere realizzate solo sui perimetri delle linee congiungenti gli edifici e/o manufatti costituenti nel loro insieme l'impianto storico originariamente edificato. Tali ambiti devono essere considerati unitariamente, indipendentemente dai frazionamenti delle proprietà nel rispetto della tradizione dell'edilizia rurale e del rispetto ambientale (materiali ed altezze simili all'esistente).

4. Gli immobili adibiti a residenza, qualora risultino isolati e/o all'esterno di cascinali a corte, potranno essere recintati per un adeguato spazio circostante pertinenziale individuabile dall'orografia del territorio o dalle antiche mappe e comunque non superiore a dieci volte la superficie di sedime degli immobili. Tali recinzioni dovranno avvenire mediante essenze arbustive e/o staccionate in legno con altezza massima di mt. 1,50. Sull'accesso principale della proprietà è possibile realizzare una cancellata aperte di ingresso con pilastri.

5. Sono ammesse recinzioni temporanee di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.

6. Le recinzioni dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua e non devono in nessun caso essere di intralcio alla libera circolazione della fauna selvatica e alla fruizione di percorsi pedonali e sentieri.

7. La realizzazione di opere di sostegno dei terrazzamenti esistenti è consentita mediante pali in legno a condizione che siano sviluppate parallelamente al fronte dei terrazzamenti e non ortogonalmente.

Art. 45 Tutela e sviluppo del verde

1. In tutte le zone del parco, ad esclusione degli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale di cui all'art. 18 delle presenti NTA, si applicano le norme per la tutela del verde di cui ai successivi commi.

2. Il patrimonio arboreo esistente, comprendente tutti gli elementi vegetazionali di impianto antropico, sia privati che pubblici, è soggetto a tutela, valorizzazione e arricchimento nelle modalità e nei casi di cui ai commi successivi.

3. Devono essere rigorosamente conservate le alberature definite di alto fusto (aventi circonferenza del tronco, misurata ad 1,30 metri dal piano di campagna, superiore a 0,80 metri), che non siano connesse con le normali conduzioni agricole, nonché alberi e siepi appartenenti a specie pregiate, esistenti alla data di adozione del presente PTC.

4. Gli alberi policormici (a due o più tronchi) risultano oggetto delle successive prescrizioni, se almeno uno dei tronchi presenta una circonferenza maggiore o uguale a 0,50 metri, misurata secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, risulta vietato:

- a) abbattere, rimuovere, danneggiare, o modificare in modo sostanziale, la struttura e la chioma dell'albero o della siepe;
- b) modificare la struttura dell'albero e della siepe con potature che vadano oltre la rimonda, intendendo con questo termine esclusivamente l'eliminazione dei rami secchi o deperienti;
- c) effettuare interventi che comportino l'impermeabilizzazione del terreno e realizzare scavi di qualsiasi natura, ad una distanza dalla pianta inferiore a dieci volte il diametro del tronco misurato nei modi di cui al comma 2;
- d) versare su o nel terreno sostanze potenzialmente dannose per le piante;
- e) danneggiare le radici.

6. Sono consentite deroghe ai divieti di cui al comma precedente, solo in caso di pubblica utilità o di interesse pubblico; se sussiste una diversa motivazione, questa deve essere verificata da un tecnico competente e avallata con relazione firmata dallo stesso che se ne assume la totale responsabilità.

7. L'abbattimento di alberi di alto fusto o di specie pregiate è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco, che può essere rilasciata solo sulla base di un progetto di risistemazione ambientale che preveda il reimpianto sullo stesso lotto di almeno lo stesso numero di alberi abbattuti, utilizzando essenze autoctone di dimensioni paragonabili agli alberi preesistenti, e con un'altezza misurata al colletto di almeno 3 metri.

8. Nel caso di giardini o parchi storici, la sostituzione degli individui da abbattere deve prevedere l'utilizzo di alberi della stessa specie ed essenza, storicamente presenti nel sito, anche se non autoctone, nel rispetto del disegno e della concezione architettonica originari del giardino stesso.

9. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve essere preventivamente acquisita e allegata agli elaborati di progetto per qualsiasi tipo di intervento edilizio, sia pubblico che privato, nel quale si renda inevitabile la manomissione delle alberature.

10. Nel caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente 4, l'interessato dovrà obbligarsi, a proprie cure e spese, alla messa a dimora, all'interno delle stesse aree di pertinenza, di nuove essenze arboree corrispondenti per dimensioni e valore a quelle danneggiate.

11. Nei casi di interventi di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione le alberature esistenti devono essere rigorosamente rilevate e indicate, con le corrispondenti aree di pertinenza, su apposita planimetria e con relativa documentazione fotografica. I relativi progetti edilizi dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offendere l'apparato radicale e di non variarne il drenaggio e il rifornimento idrico.

12. Il progetto di sistemazione a verde degli spazi aperti rappresenta parte integrante del progetto edilizio. In esso dovranno essere indicate le parti sistemate a prato, a giardino, a coltivo, le zone alberate, con l'indicazione delle essenze utilizzate, e le previsioni relative a pavimentazioni, e recinzioni. Le essenze utilizzate dovranno appartenere per almeno il 50% alle specie autoctone, preferibilmente latifoglie. La nuova

alberatura dovrà essere disposta in modo da creare spazi alberati unitari o comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati, ai quali devono risultare compatibili anche a raggiunta maturità, e alle relative visuali.

Art. 46 - Caratteristiche degli edifici nel Parco

Per le nuove costruzioni o gli interventi sull'esistente, ove consentiti, e comunque soggette a parere obbligatorio dell'Ente Parco, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) le coperture sono da realizzarsi in cotto, mantenendo i coppi originari dove ancora presenti o le tegole a forma di coppo anticate;
- b) sono da smantellare e sostituire le coperture in cemento-amianto, secondo le prescrizioni di legge;
- c) non è ammessa la realizzazione ex novo di coperture piane, con eccezione dei locali accessori;
- d) le gronde sono da realizzarsi con materiali tradizionali (quali legno, cotto, materiale lapideo, ecc.); i canali di raccolta e pluviali sono da realizzarsi in rame;
- e) i serramenti sono da realizzarsi in legno;
- f) le parti originariamente in muratura di sasso o mattone sono da mantenere a vista;
- g) le tinteggiature esterne devono essere della gamma terrosa;
- h) per quanto possibile dovranno essere mantenute le caratteristiche dei prospetti dei manufatti esistenti;
- i) non è consentito l'inserimento di abbaini; è consentito l'inserimento di finestre tipo vasistas nella copertura;
- l) la pavimentazione dei cortili non deve essere realizzata in asfalto, cemento o similari, ma deve essere realizzata con materiali facilmente rimuovibili e comunque filtranti per le acque meteoriche. La superficie massima pavimentabile che, di norma, non dovrà essere superiore al 50% della superficie complessiva del cortile;

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 47 - Acquisizione di aree

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 86/1983 è prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente Piano Territoriale ovvero i relativi strumenti attuativi prevedano un uso pubblico oppure i limiti alle attività antropiche, comportanti la totale inutilizzazione.
2. L'Ente Gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente Piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del Piano o dei suoi strumenti o provvedimenti attuativi.
3. Le indennità conseguenti a espropriazione sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 48 – Vigilanza e repressione

1. La vigilanza all'interno del Parco è affidata a personale incaricato dall'Ente Parco, ai quali viene riconosciuta ai sensi della L. 7 marzo 1986, nr. 65 e della L. 11 febbraio 1992 n. 157, le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione delle presenti leggi .
2. L'Ente Gestore ordina la sospensione di ogni intervento contrario alle prescrizioni del Piano Territoriale, dei Piani di Settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione o alle norme del presente Piano Territoriale o dei Piani di Settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione del Parco o denuncia o concessione d'uso o di gestione o convenzione, l'Ente Gestore ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, degli stessi.
3. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione - di cui al precedente comma, cessano qualora nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa non sia stato emanato dall'Ente Gestore il provvedimento di repressione dell'abuso, previsto dal Titolo III della L.R. 86/83.
4. Le sanzioni amministrative, previste dal Titolo III, L.R. 86/83, sono emanate dall'Ente Gestore con le modalità indicate dai disposti della legge medesimi.
5. Le sanzioni amministrative di cui al precedente comma si applicano, oltre che nei casi di cui all'art. 27, 1° comma, L.R. 86/83, anche per le violazioni delle norme contenute nel presente Piano Territoriale, nei Piani di Settore, nei regolamenti d'uso, nonché nel caso di interventi posti in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dell'Ente Gestore o di denuncia o concessione d'uso o di gestione o in difformità da tali provvedimenti; per opere poste in essere in difformità di convenzioni stipulate con l'Ente Gestore si applicano le sanzioni di cui al precedente comma, fatte salve diverse e specifiche disposizioni stabilite in sede di convenzione.

Art. 49 - Poteri di deroga

1. Alle norme del presente Piano Territoriale è consentita deroga da parte dell'Assemblea soltanto per la realizzazione di opere pubbliche sovracomunali, che non possano diversamente essere localizzate, ai sensi dell'art. 18 comma 6-ter L.R. 86/83. Sono comunque fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge.
2. Con deliberazione l'Assemblea dell'Ente Gestore propone le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, e l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.
3. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, in ogni caso, deve essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi della circolare n. 33 del 25 giugno 1997 pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 28 del 7 luglio 1997.
4. Nel caso che l'opera comporti una trasformazione d'uso del suolo di aree a vegetazione naturale, il richiedente dovrà allegare uno specifico studio di compatibilità ambientale, nel quale dovranno essere considerati il significato ecologico delle specie presenti e della loro associazione in termini di frequenza nel territorio del Parco, il significato faunistico della formazione e le possibilità di vicarianza, il significato

paesaggistico, il significato ricreativo.

5. Nel caso di trasformazione d'uso di aree boscate, si dovrà fare riferimento al PIF la d.g.r. n. 7/13900 dell'1 agosto 2000 con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni relative alle compensazioni.

Art. 50 - Altre norme

1. L'ampliamento e la realizzazione di nuovi manufatti e qualsiasi altra opera di trasformazione del territorio agricolo, se autorizzati sono subordinati all'approvazione contestuale di un progetto paesistico di dettaglio che rappresenti e consideri anche l'intero contesto edilizio o paesistico interessato dall'intervento (si dovrà tenere conto degli edifici esistenti, siano essi storici o moderni) e pertanto i progetti dovranno essere redatti in conformità al D.G.R. Lombardia n. 7/11045 del 08/11/02 ("Linee guida per l'esame paesistico dei progetti").

2. Fatta salva l'osservanza delle specifiche norme di settore, sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale di origine agricola, le attività connesse all'agricoltura, le utilizzazioni per le attività agrituristiche, le attività ricettive specialistiche di supporto all'attività vitivinicola quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri dell'azienda, le attività didattiche alternative inserite in progetti di educazione ambientale e al territorio quali fattorie didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.

3. È inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, dove non in contrasto con le norme del piano, l'incremento volumetrico del quindici per cento massimo per interventi finalizzati alla realizzazione di aziende agrituristiche, del volume esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco. Il volume esistente deve essere individuato sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo e computato secondo le modalità stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari.

4. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche che sono sempre vietate.

5. Tutte le linee aeree di nuova realizzazione o necessarie di interventi di manutenzione, nel tratto di attraversamento del parco, devono essere obbligatoriamente interrate

6. Tutte le nuove costruzioni dovranno collocarsi vicino a strade esistenti per limitare la realizzazione di nuove infrastrutture di servizio, non costituire ostacolo a visuali panoramiche sul paesaggio e adottare mitigazioni ambientali per migliorare l'inserimento nel contesto.